



Città di Nichelino

Servizio Tributi

Imposta Municipale Propria (IMU)

Anno 2021

Per l'anno 2021 si confermano le aliquote approvate nell'anno 2020.

Ai sensi della normativa vigente in assenza di nuove determinazioni si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente ; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e si è preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 21.07.2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2020.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'IMU avviene **esclusivamente a mezzo modello F24.**

Sul sito internet www.comune.nichelino.to.it nella home tra i servizi di e-government attivi è possibile :

- registrarsi allo sportello telematico IMU "Linkmate" sul quale il contribuente può verificare la propria situazione patrimoniale , i versamenti effettuati, scaricare i modelli F24 già compilati per il versamento e ravvedimento dell'imposta dovuta. L'ufficio Tributi verifica la posizione del contribuente e accredita l'utente che ne fa richiesta.
- effettuare il calcolo del tributo dovuto e stampare il modello F24 utilizzando il calcolatore al link "Calcola IMU/TASI"

Il versamento avviene presentando tale modello tramite:

- tutti gli sportelli bancari
- tutti gli uffici delle Poste Italiane
- i servizi di home-banking e remote-banking
- i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it.

Il versamento non deve essere eseguito per importo annuo inferiore o uguale ad euro 5. Tale importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all'importo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Il Regolamento che disciplina la nuova IMU è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/07/2020. È possibile visionare e scaricare il Regolamento sul sito del Comune www.comune.nichelino.to.it nella sezione Il Comune - Statuto e regolamenti – Area Finanziaria.

Tale Regolamento, oltre alla disciplina di quanto indicato nella presente informativa, contiene anche le disposizioni relative a: presupposto dell'imposta, soggetti passivi, base imponibile, riduzioni, esenzioni, rimborsi e sanzioni.

SPORTELLO IMU

Per motivi precauzionali legati all'emergenza sanitaria in corso, al fine di tutelare i cittadini e gli operatori e nel rispetto dei D.P.C.M. approvati, si comunica che l'ufficio tributi ha attivato lo Sportello telematico Linkmate sempre accessibile per i contribuenti accreditati, gli operatori dell'ufficio tributi verificano quotidianamente le richieste di accesso.

Gli utenti possono richiedere informazioni: telefoniche ai numeri 011/6819547 011/6819627 tramite e-mail all'indirizzo : tributi@comune.nichelino.to.it

ALIQUOTE IMU 2021:

Per l'anno 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2021 si confermano le aliquote approvate per l'anno 2020

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	RIDUZIONI
<p>Abitazione principale categorie A1 A8 A9 e relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 748, L. 160/2019 (escluse le categorie dando atto che attualmente il censuario catastale del Comune di Nichelino non prevede tali categorie</p> <p>Alloggi regolarmente assegnati per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari di cui all'art. 1 comma 749 L. 160/2019;</p>	<p>0,5% 5 per mille</p>	/
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito dalla L. 133/94;	0%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, cosiddetti "fabbricati merce", di cui all'art. 1 comma 751 della L. 160/2019	<p>0,1 % 1 per mille</p>	Per poter fruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione della stessa. La mancata indicazione nei termini di legge determina l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione. Eventuali variazioni devono essere dichiarate con le stesse modalità
Abitazioni e relative pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locatate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, così come definita dall'art. 13 co. 2 del D.L. 201 del 6.12.2011 (è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate a titolo di IMU)	<p>0,76 % 7,6 per mille</p>	<p>L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%)</p>
Abitazioni locatate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3 stipulate dal 1/1/2020 esclusivamente dall'Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO/ex-Lo.C.A.Re), per i quali l'ASLO trasmetterà all'Uff. Tributi specifica dichiarazione di avvenuta applicazione dei parametri medio/bassi degli accordi territoriali; per le pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locatate con il contratto ASLO l'aliquota è 0,76%;	<p>0,5 % 5 per mille</p>	<p>L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%)</p>
Unità abitative e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente (è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate a titolo di IMU);	<p>0,46% 4,6 per mille</p>	<p>Riduzione 50% base imponibile da applicarsi esclusivamente alle seguenti condizioni: unità immobiliari, non in categorie A/1-A/8-A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune la propria abitazione principale, non accatastata in categorie A/1, A/8 e A/9.</p>
Fabbricati ad uso produttivo categoria catastale "D", esclusi i fabbricati in categoria D/10 (rurali)	<p>1,05%</p> <p>0,76%: STATO</p> <p>0,29%: COMUNE</p>	/
ALTRI IMMOBILI: terreni agricoli , terreni incolti, aree edificabili, tutti gli altri fabbricati non esenti	<p>1,05% 10.5 per mille</p>	Eccetto i seguenti terreni agricoli, ESENTI DA IMU: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;